



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. 1519/2022, promosso da

ricorrente

nei confronti di

parte resistente

e di

parte resistente

avente ad oggetto: *omologa della proposta di piano del consumatore*
procedimento nel quale svolge la funzione di gestore della crisi, il dott

Letto l'art. 12 bis l. 27 gennaio 2012, n. 3 (d'ora innanzi L.S.),
ha emesso la seguente

ORDINANZA

L'art. 12 bis co. 3 l.s. stabilisce che in caso di rigetto della domanda di omologa del piano del consumatore il tribunale si pronuncia con ordinanza.

La proposta di piano del consumatore depositata da _____, come modificata con memoria del 1° dicembre 2022, prevede il pagamento parziale e rateale dei creditori in un arco temporale di quindici anni e due mesi (182 rate), mediante flussi reddituali di euro seicento per ciascuna mensilità.

Le percentuali ed i tempi di soddisfazione proposti sono i seguenti:

- pagamento integrale e prioritario dei creditori prededucibili e prelatizi (Agenzia delle Entrate e _____);
- pagamento successivo dei creditori chirografari nella misura del trenta per cento.

L'esponente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 111/2020 RGEI, la cui prima asta, svoltasi in data 15/04/2022, è andata deserta, richiesta accolta con decreto di fissazione dell'udienza di omologa, sul presupposto che la conservazione della casa di abitazione familiare del ricorrente costituisse condizione indispensabile a garantire l'esecuzione del piano.

Si è costituita la società _____ chiedendo respingersi la domanda di omologa per le seguenti ragioni: a) in via principale perché la previsione di una dilazione di pagamento eccedente il limite annuale sancito dall'art. 8 co. 4 L.S. deve ritenersi non consentita in mancanza di assenso da parte del creditore ipotecario; b) in subordine perché il trattamento previsto in favore della banca opponente, pur dopo le modifiche apportate, è da ritenersi meno conveniente di quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria.

A tale ultimo riguardo la resistente ha evidenziato che il debitore non intendeva riconoscere per intero le spese dalla stessa sostenute quale creditore precedente

nell'esecuzione immobiliare, quantificate nella misura di 16.085,27; ha inoltre chiarito che il valore del cespite pignorato, pur dopo l'asta andata deserta, è pari ad € 101.250,00, somma sufficiente a coprire sia il credito residuo, pari ad € 85.000,00 circa, che i costi procedurali, nonché verosimilmente realizzabile in tempi più brevi rispetto alla rateizzazione proposta.

Si è costituita altresì la società _____ lamentando di non aver avuto piena conoscenza dei contenuti della proposta e del piano così come inizialmente formulati da _____; a seguito delle modifiche apportate dal ricorrente la detta società non ha formulato ulteriori contestazioni.

La causa è stata istruita documentalmente mediante acquisizione di un ampio corredo documentale, relativo alla situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché della relazione particolareggiata del gestore della crisi.

Occorre esaminare le ragioni di contestazione sollevate dalla

La società opponente ha richiamato anzitutto il disposto dell'art. 8 co. 4 L.S. nella parte in cui statuisce che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, ricavandone che, in mancanza di espresso consenso del creditore prelatizio, non potrebbe trovare accoglimento una dilazione di pagamento maggiore, sì da rendere la proposta inammissibile per mancanza dei requisiti di legge.

Ed infatti l'art. 12 bis L.S. stabilisce che il giudice deve preliminarmente verificare se la proposta è conforme alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9, la cui inosservanza è di ostacolo all'omologa del piano del consumatore.

L'eccezione così formulata non è condivisibile.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, hanno va escluso che alla superiore previsione normativa possa attribuirsi portata imperativa e dunque indisponibile alle parti, atteso che, per contro, *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto*

dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” (Cass. 3 luglio 2019, n. 17834; nonché conf. Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544 e Cass. 20 agosto 2020, n. 17391)

Tale facoltà di espressione del dissenso è stata nella specie consentita mediante comunicazione della proposta e del piano a tutti i creditori interessati.

Ciò posto è da escludere che la non adesione del creditore prelatizio al piano di rimborso pluriennale del credito determini per ciò stesso l'inammissibilità della proposta per violazione di legge, ovvero facendone venir meno la fattibilità giuridica.

Ed infatti la Corte di Cassazione, nell'ammettere la dilazione ultrannuale a condizione che l'interessato possa “*esprimersi in merito*”, richiama profili afferenti alla convenienza del piano e non alla legittimità dello stesso (così Trib. Avellino 10/09/2022 e Trib. Napoli 10/05/2022 sul *web*).

Tale conclusione è avvalorata ulteriormente dall'eliminazione di ogni riferimento al limite della dilazione ultrannuale nella disciplina riformata dal codice della crisi con riferimento all'omologo istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore, restando invece immutata la facoltà per ciascun creditore di contestare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Deve dunque desumersi che l'opposizione di _____ va esaminata secondo i criteri di valutazione del *cram down*, che consentono di vincolare il creditore dissenziente alla proposta quando il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa consentita dall'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio.

La comparazione deve essere compiuta considerando il trattamento del singolo creditore opponente e non già, in termini più generali, quello dell'intera massa

dei creditori, ed inoltre prendendo in esame esclusivamente l'alternativa procedura regolata dagli artt. 14 ter e ss. L.S., nella quale l'intero patrimonio del debitore è soggetto a liquidazione, mentre la componente reddituale, al netto delle somme destinate al sostentamento personale e familiare, è attratta alla massa nei limiti del quadriennio secondo la previsione dell'art. 14 undecies L.S.

Irrilevante è dunque ogni altra possibile alternativa, quale ad esempio la durata residua del piano di ammortamento del contratto di mutuo, tanto più quando, come nella fattispecie in esame, si è verificata la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine.

Ulteriore riflessione preliminare è che il sindacato giudiziale favorevole all'omologa può neutralizzare il dissenso del creditore a condizione che il trattamento a lui riservato sia identico o migliorativo rispetto alla richiamata alternativa sotto ogni profilo, sia esso quantitativo, temporale o qualitativo, ad esempio con riferimento alle garanzie di soddisfazione, essendo invero l'espressione normativa "in misura non inferiore" riferibile ad ognuna delle condizioni di realizzazione del credito e non già dunque solo alla percentuale di pagamento proposta.

Nell'ipotesi qui scrutinata deve darsi atto della circostanza che il creditore opponente ha già avviato una procedura di esecuzione forzata immobiliare, giunta nelle more al primo esperimento di vendita (andato deserto), sicché nell'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio deve presumersi che il nominato liquidatore vi subentri, dando corso alle aste successive, come consentito dall'art. 14 decies co. 2 L.S., al fine di sfruttarne i vantaggi in termini di risparmio di costi e di durata delle operazioni.

Al contempo deve tenersi conto del valore d'asta attuale dell'immobile pignorato, come risultante a seguito di un primo ribasso, pari ad € 135.000,00 con possibilità di presentazione di offerte minime del 75 %, e dunque nella misura di € 101.250,00.

Ed infatti, in caso di esecuzione già in corso, risulta del tutto ragionevole far riferimento al valore d'asta in luogo di quello di stima, in quanto il primo si forma

sulla base dell'effettivo andamento del mercato delle liquidazioni giudiziali (così Trib. Campobasso 2/01/2020 sul *web*).

Il credito per cui si procede è stato precisato da _____ in complessivi € 101.000,00 circa, somma comprensiva delle spese di procedura già sostenute, tale da ritenersi interamente coperta dai possibili risultati della liquidazione forzata dell'immobile.

A fronte delle prospettive di soddisfazione alternativa sopra richiamate il piano del consumatore proposto, come risultante a seguito delle modifiche apportate dal ricorrente, prevede il pagamento della somma di € 94.736,76 (con una divergenza dovuta alla diversa quantificazione delle spese di assistenza legale nella procedura esecutiva) in un arco temporale di circa tredici anni e mezzo (considerando una rata mensile di € 600,00).

La proposta non prevede riconoscimento di alcun interesse compensativo per la dilazione di pagamento prevista, sicché non può parlarsi di pagamento integrale del credito, anche a prescindere dalle contestazioni sull'entità effettiva dei costi procedurali sostenuti da _____ ed inoltre appare significativamente deteriore in relazione alla tempistica del soddisfacimento, tenuto conto che la vendita coattiva dell'immobile, già in corso, ed il successivo riparto si completeranno prevedibilmente in un arco temporale assai più contenuto.

Devono pertanto essere accolte sotto questo profilo le ragioni di contestazione proposte dalla società creditrice ed esclusa l'omologa del piano del consumatore.

Resta assorbita ogni altra questione relativa alla meritevolezza del debitore.

Va dichiarata l'inefficacia della sospensione della procedura esecutiva n. 111/2020 RGEI disposta con decreto del 13/07/2022.

Le spese del procedimento vanno compensate fra le parti tenuto conto della novità delle questioni esaminate e dell'accoglimento solo parziale delle ragioni di contestazione formulate dalla società opponente.

P.Q.M.

Respinge la domanda di omologa del piano del consumatore;

Per l'effetto dichiara l'inefficacia della sospensione della procedura esecutiva n. 111/2020 RGEI disposta con decreto del 13/07/2022;

Compensa le spese di lite fra le parti.

Si comunichi.

Avellino, 25/01/2023

Il Giudice

Dott. Pasquale Russolillo